

**M.M. no. 115 concernente la richiesta di un credito da fr. 1'500'000.-, per la creazione di un fondo da utilizzare per erogare aiuti sottoforma di prestiti o di concedere facilitazioni alle piccole e medie imprese di Locarno a seguito dell'emergenza COVID-19, e l'adozione del regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico**

Locarno, 23 aprile 2020

Al Consiglio Comunale

**L o c a r n o**

Egregio Signor Presidente,

gentili signore,

egregi signori Consiglieri Comunali,

Con il presente messaggio – **munito cautelativamente della clausola dell'urgenza**, per permettere al Consiglio comunale di pronunciarsi al più presto – chiediamo a questo lodevole Legislativo di ratificare la recente decisione municipale di creare un fondo destinato a erogare aiuti alle piccole e medie imprese di Locarno, a seguito dell'emergenza COVID-19.

**Introduzione**

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 sul territorio del nostro Cantone, a partire dallo scorso mese di marzo, ha costituito uno shock senza precedenti per la nostra comunità. Mentre gli sforzi del personale sanitario per contenere gli effetti della malattia proseguono, l'attuale situazione ha iniziato a generare anche pesanti conseguenze per quasi tutti i settori economici, a cominciare da quelli colpiti dai provvedimenti restrittivi decisi dalla Confederazione e dal Cantone.

Sul territorio della Città di Locarno sono attive oltre 1.700 attività economiche, suddivise in circa 50 categorie professionali. L'elenco è lunghissimo e comprende uffici e studi, negozi, attività artigianali, industrie, bar e ristoranti, ospedali, cliniche, e molto altro. È quindi lecito dire che ognuno di noi avvertirà gli effetti – in prima persona, o tramite familiari e conoscenti – del rallentamento congiunturale provocato dalla crisi sanitaria.

Il Municipio di Locarno ha preso coscienza tempestivamente dei potenziali risvolti economici della situazione, e già il mese scorso si è attivato, ad esempio prolungando i termini di pagamento per le imposte, sospendendo gli interessi di ritardo e facendo altrettanto con il contenzioso in ambito di tasse e imposte. Il principio che ha guidato l'azione dell'Esecutivo è stato, in linea con quanto esposto dal Consiglio federale, quello di evitare – nel limite dei mezzi a nostra disposizione – che aziende sane

del nostro territorio siano costrette a dichiarare il fallimento, a causa delle conseguenze dei provvedimenti restrittivi e della contrazione attuale del volume d'affari.

In aggiunta alle prime misure decise nelle scorse settimane, il Municipio si è ora convinto che sia possibile e opportuno compiere un passo ulteriore. In stretta collaborazione con i Servizi finanziari è stato quindi quantificato il volume di risorse che la Città è in grado di mobilitare, per fornire un aiuto tangibile alle attività economiche confrontate con spese improrogabili a corto termine. Come ente locale a più stretto contatto con i bisogni della popolazione e le piccole entità economiche e, evidentemente, con meno risorse rispetto al Cantone e Confederazione, il Comune si deve focalizzare su aiuti di tipo mirato che non possono contemplare anche le medie e grandi imprese, ma unicamente le PMI.

Il Municipio coglie l'occasione per sottolineare che le misure contenute in questo messaggio – e la sua rilevante dotazione finanziaria – sono state rese possibili dalla scrupolosa gestione finanziaria della Città, realizzata negli ultimi anni grazie alla proficua collaborazione fra Municipio, Consiglio comunale e Amministrazione. Come ha dimostrato anche la Confederazione, disporre di conti in buona salute è una premessa indispensabile per potere disporre di risorse preziose da mobilitare di fronte a un'emergenza quale quella cui siamo confrontati al momento.

### **Aiuto sociale alle persone singole e alle famiglie**

Il Municipio è consapevole che l'attuale emergenza sanitaria, economica e sociale mette in difficoltà non solo le aziende, ma anche i nuclei familiari e i singoli cittadini. Se è vero che i lavoratori dipendenti (indennità lavoro ridotto) e i lavoratori indipendenti (indennità perdita di guadagno) sono parzialmente tutelati, grazie alle indennità per lavoro ridotto, d'altra parte occorre tenere conto che i costi mensili fissi a carico dei cittadini rimangono importanti. A titolo esemplificativo, proporzionalmente al numero degli addetti, in regime di chiusura delle attività, se in Ticino vengono distribuiti 350 milioni di indennità al mese, a Locarno giunge un importo attorno ai 20 milioni di franchi, mentre l'ammancio alle famiglie in termini di stipendio può essere valutato in diversi milioni al mese (le indennità infatti non superano mediamente l'80% del salario e alcuni redditi sono esclusi dal diritto alle indennità o non ne hanno ancora fatto richiesta).

A questo proposito, va sottolineato che il Comune di Locarno – a differenza di numerosi altri enti locali – dispone già di uno strumento per aiutare in modo puntuale persone in difficoltà: il **Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale**. Grazie all'applicazione di questo regolamento, il Comune può erogare le seguenti prestazioni a fondo perso:

- a) spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
- b) spese per la salute e odontoiatriche;
- c) spese per servizi funebri e sepoltura;
- d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- e) spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

Per quanto da inizio marzo ad oggi non abbiamo riscontrato un aumento delle richieste da parte dei cittadini, è verosimile che nei prossimi mesi assisteremo a una tendenza crescente. Il Municipio terrà pertanto conto dell'attuale situazione straordinaria e garantirà nei prossimi mesi un'applicazione più flessibile del Regolamento e con coperture che eccederanno il montante previsto a preventivo.

Per quanto riguarda gli aiuti specifici e diretti alle economie domestiche, possiamo infine confermare che le pratiche LAPS, assistenza e PC sono al momento trattate in modo continuato. L'Ufficio

dell'operatore sociale, seppur con modalità adattate, può inoltre fare capo, per aiuti urgenti, alle associazioni benefiche, molte delle quali sono alimentate anche dalla Catena della solidarietà. Nelle prossime settimane/mesi si farà un monitoraggio dell'evolvere della situazione e, se necessario, si valuteranno eventuali misure e aggiustamenti.

In sintesi, è quindi importante evidenziare che l'aiuto straordinario del Comune nei confronti delle nostre aziende – secondo quanto esposto da questo messaggio – rappresenta un'integrazione degli strumenti dei quali il nostro Comune dispone per sostenere la propria popolazione.

### **Aiuto concreto alle piccole e medie imprese**

Lo scopo del Regolamento che vi sottoponiamo per approvazione è di limitare le ricadute negative della diffusione del virus COVID-19 (art. 1) per l'economia locale. Gli aiuti sono aperti alle piccole e medie imprese (PMI, art. 2), che rispettano le condizioni fissate all'art. 4. In particolare, la PMI che richiede l'aiuto comunale deve esistere almeno dal 1° settembre 2019 ed avere sede a Locarno almeno dalla medesima data (art. 4 lett. a). Queste condizioni mirano a favorire le aziende già radicate nel tessuto economico e sociale di Locarno. Inoltre, il Municipio ha stabilito che la PMI che richiede l'aiuto comunale non debba in linea di principio contare più di cinque unità lavorative, e che la cifra d'affari per il 2019 non debba superare i CHF 300'000.00 (art. 4 lett. c). Proprio perché l'aiuto comunale è sussidiario agli aiuti federali e agli eventuali aiuti cantonali (non ancora definiti), il Municipio punta principalmente a sostenere le piccole imprese, con qualche eccezione prevista agli artt. 6 cpv. 4 e 7 cpv. 4.

Le PMI che rispettano le condizioni del regolamento possono beneficiare dei seguenti aiuti (artt. 5, 6 e 7):

- a) riduzione dell'importo dovuto nel 2020 per pigioni di locali di proprietà del Comune;
- b) riduzione dell'importo dovuto nel 2020 per le tasse di occupazione del suolo pubblico;
- c) aiuto alla ripresa dell'attività economica;
- d) riduzione o esenzione dal pagamento della tassa base rifiuti per il 2020.

Questi aiuti non possono per principio essere cumulati, ad eccezione della riduzione o esenzione dal pagamento della tassa base rifiuti, che può essere cumulato con il prestito.

La riduzione delle pigioni è destinata alle imprese che sono affittuarie del Comune (art. 6). Trattandosi anche e soprattutto di attività legate alla ristorazione, penalizzate in modo particolarmente pesante dalle attuali restrizioni, tale aiuto non è sottoposto in modo vincolante al rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 lett. b e c (art. 6 cpv. 3). Gli esercizi pubblici hanno infatti, in generale, una cifra d'affari superiore ai CHF 300'000.00 indicati dal regolamento; il Municipio non intende tuttavia per questo escluderli dalla possibilità di ottenere aiuti. Un discorso analogo vale per la riduzione dell'importo dovuto per le tasse di occupazione del suolo pubblico, che concerne principalmente gli esercizi pubblici (art. 7).

Si sottolinea che l'importo del fondo di fr. 1'500'000.- si riferisce unicamente all'art. 5, ovvero destinato ai prestiti per l'aiuto alla ripresa. Gli altri aiuti e facilitazioni in ambito di tasse (affitti, suolo pubblico, rifiuti), hanno pure la base legale nel Regolamento in oggetto, ma saranno gestiti separatamente dal punto di vista contabile.

L'aiuto alla ripresa dell'attività economica, di cui all'art. 9, consiste nel prestito di una somma massima di CHF 5'000.00, destinata al pagamento di oneri legati strettamente all'attività della PMI. L'aiuto comunale è in questo caso concesso senza interessi e dovrà essere rimborsato entro tre anni dalla

concessione (art. 5 cpv. 5). Nel caso in cui la PMI non raggiungesse, nei tre anni successivi all'erogazione del prestito, la cifra d'affari media dei precedenti tre anni, il Comune potrà convertire totalmente o parzialmente il prestito in sussidio a fondo perso (art. 5 cpv. 6).

L'importo sarà valutato in relazione alla situazione generale in cui si trova la PMI. La cifra viene stabilita tenendo conto dei parametri numero di collaboratori e cifra d'affari, con una ponderazione del 50% per entrambi. La cifra massima è fissata in fr. 5'000.- per beneficiario.

La procedura per la richiesta degli aiuti è fissata all'art. 9. L'art. 10 determina l'obbligo di restituzione in caso di informazioni inveritiere e l'art. 12 la competenza per l'erogazione degli aiuti. Come emerge dai vari articoli del regolamento, il fondo può essere utilizzato unicamente per far fronte a impegni delle PMI che giungono a scadenza nel 2020.

Per erogare gli aiuti previsti dal regolamento è stato costituito un fondo comunale dell'importo minimo di CHF 1'500'000.00 (art. 3 cpv. 1), che potrà essere alimentato con donazioni da parte di terzi. Ipotizziamo la seguente composizione: fr. 1'300'000.- a carico della Città e fr. 200'000.- provenienti da elargizioni privati o contributi da altri enti. Seppur difficile da quantificare, ma anche per dimostrare il coinvolgimento della società civile che si sta dimostrando anche in questo frangente aperta e sensibile, si desidera chiedere apertamente a Fondazioni e singoli Cittadini, di contribuire con dei versamenti volontari. Una prima donazione è già prevista da parte di tutti i membri del Municipio, che hanno deciso il versamento di una indennità mensile. Con questo gesto, intendiamo sensibilizzare tutta la popolazione all'importanza di sostenere il tessuto economico locale, e invogliare i cittadini a partecipare a un'azione di difesa delle aziende locali più toccate dalla crisi.

### **Previsioni finanziarie**

Il Municipio considera prematuro stimare l'impatto che l'attuale crisi avrà sulle finanze comunali, sull'esercizio 2020 e sugli anni a venire. È tuttavia già chiaro che le ripercussioni negative perserveranno per svariati milioni di franchi, imponendo alle autorità politiche di ridefinire le priorità in materia di investimenti comunali. Ciò premesso, è in ogni caso ferma intenzione del Municipio proporre di concludere la progettazione di tutti gli investimenti già previsti, rivedendo per contro i tempi di realizzazione di ogni opera. A questo scopo, il Municipio presenterà nei prossimi mesi un piano finanziario aggiornato.

### **Aspetti giuridici e formali**

Come noto, il Legislativo è l'organo competente in materia di spese e ricavi, come pure per modificare le basi legali comunali (vedi preventivi e regolamenti comunali). L'importo oggetto del presente messaggio non è ovviamente contemplato nei preventivi 2020 della nostra Città.

L'attuale facoltà concessa ai Municipi di disporre di misure e interventi su oggetti di principio di competenza del Legislativo ha base legale nel Decreto esecutivo del 20 marzo 2020, con modifica del 17 aprile 2020, concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare l'art. 1 dispone quanto segue:

*“Le sessioni ordinarie e straordinarie dei Legislativi comunali sono sospese fino al 24 maggio 2020 compreso. Nel caso di assoluta urgenza relativa a oggetti di competenza del Legislativo, i Municipi dispongono le misure e gli interventi necessari; essi sottopongono a posteriori gli oggetti all'organo legislativo per ratifica a conclusione dello stato di necessità.”*

### Applicazione generale

Misure e interventi urgenti vengono presi alla luce dell'insieme di quelle decretate dalle autorità federali e cantonali e tenendo anche conto di quelle che possono essere assunte da altri enti come pure di quelle già operanti secondo la legislazione in vigore.

Le misure urgenti adottate dal comune devono beninteso essere efficaci per sostenere la cittadinanza e le sue attività commerciali nell'ottica anche se non soprattutto di una sana ripresa delle attività una volta finita l'emergenza.

In questo senso si devono prevedere delle misure che stimolino l'iniziativa privata a collaborare attivamente al prossimo ripristino della vita sociale comunale, evitando possibili abusi al momento dell'erogazione dei previsti aiuti e poi in seguito.

Non dimentichiamo in quest'ottica e non da meno il controllo con ratifica futura da parte del legislativo comunale, nonché i provvedimenti di vigilanza giusta gli art. 194 e segg. LOC.

### Applicazione al nostro Comune

Considerate la legislazione già in vigore e le misure urgenti adottate dal Consiglio federale e dal Cantone, fatto presente le recentissime raccomandazioni e panoramica della SEL (v. 2 doc. allegati), quelle puntuali già adottate con la vostra Ris. Mun. 9938 del 17 marzo 2020 (le quali possono essere ampliate come per esempio quelle decise dal Municipio di Lugano, v. allegate i due comunicati stampa del 18.3.2020 e 26.3.2020), tenuto conto che per le persone fisiche senza attività lucrativa e in difficoltà il nostro Cantone predispone già un collaudato sistema di sostegni in ambito sociale (a differenza invece di molte regioni della Svizzera interna), l'aiuto ulteriore a livello comunale dovrebbe pertanto essere focalizzato a favore delle piccole e medie aziende e degli indipendenti (ditte individuali) finanziariamente sane (quindi con una certa garanzia che gli aiuti portino ad una effettiva positiva prossima ripresa delle attività economiche), con momentaneo problema di liquidità.

Si noti che i prestiti sono finalizzati alla mancanza di liquidità per costi soprattutto fissi, altri che per es. i salari per i dipendenti, questi ultimi già coperti dalle misure attuate da Confederazione e Cantone.

In considerazione della particolare e difficile situazione economica, il Municipio ha pertanto ritenuto di dare maggiore peso alla necessità di almeno mitigare gli effetti negativi su una parte del substrato economico, procedendo subito in base al detto art. 1 del Decreto esecutivo cantonale alla creazione del fondo connessa alla verifiche delle diverse richieste e, da ultimo, al versamento dei relativi contributi, nella consapevolezza che l'avallo da parte del Legislativo in questo modo può avvenire unicamente a posteriori. A titolo informativo segnaliamo inoltre che anche la Città di Bellinzona ha prediletto la via dell'urgenza creando un fondo per aiuti sottoforma di prestiti, senza disporre ancora l'avallo del Legislativo.

Data la natura dell'aiuto stanziato, il Municipio ha quindi ritenuto corretto e doveroso coinvolgere preliminarmente la Commissione della Gestione per una sua condivisione almeno di carattere generale.

### **Aspetti di natura fiscale**

Seppur in piena emergenza è doveroso quantomeno chinarsi su problematiche che potrebbero sorgere a livello fiscale. La prima riguarda la deducibilità fiscale relativa alle cosiddette prestazioni volontarie secondo l'art. 32 c della Legge tributaria, le quali non devono superare complessivamente il 20% dei proventi imponibili. In questo frangente sarebbe auspicabile ottenere dal Cantone una deroga al cpv. 1, mediante l'autorizzazione a riconoscere una deduzione superiore, fino ad esempio al 50% dei

proventi imponibili, a destinazione del Comune, riconosciuto quale persona giuridica che persegue scopo pubblico ex art. 65 lit. f LT.

Un altro aspetto riguarda il trattamento delle donazioni al Comune: è infatti auspicabile che le stesse non siano considerate tali a livello tributario ticinese (dunque che verranno esentate ex art. 154 c LT), rispettivamente che le stesse potranno beneficiare della deduzione fiscale.

Le questioni appena evidenziate sono oggetto di una richiesta scritta inviata al Consiglio di Stato in data 14 aprile.

### **Clausola dell'urgenza da accordare al presente messaggio**

La necessità della clausola dell'urgenza, evidente sulla base della fattispecie esposta nel presente messaggio, è quindi dovuta dalla necessità di ottenere quanto prima dal legislativo comunale la verifica e relativa ratifica sull'operato urgente deciso e messo in atto dal Municipio e che ha comportato un importante impegno finanziario non preventivato.

Rispettare i tempi usuali di accoglimento della richiesta del presente messaggio significherebbe procrastinare una necessaria verifica sull'impiego non preventivato di un credito comunque non trascurabile.

E' pertanto indispensabile ricevere il riscontro del Consiglio Comunale al più presto ed è per questo che ci permettiamo di invocare la clausola dell'urgenza ai sensi dell'art. 56 LOC.

### **Conclusione**

Il Municipio è consapevole che gli aiuti fissati nel Regolamento non basteranno, da soli, a garantire la sopravvivenza delle PMI che hanno sede sul territorio di Locarno. È comunque fondamentale che il Comune – oltre alla Confederazione e al Cantone – intervenga a propria volta per sostenere i propri cittadini e le varie attività che compongono la nostra economia locale. Si tratta di un segnale doveroso con il quale la politica comunale, nel limite dei propri mezzi, desidera restituire in questo momento difficilissimo una parte delle risorse che le nostre aziende – grazie al loro lavoro quotidiano – mettono a disposizione della comunità.

Con il presente messaggio, munito cautelativamente della clausola dell'urgenza per l'evenienza che questo lodevole Consiglio comunale possa pronunciarsi al più presto, si procede con la richiesta di ratifica della decisione adottata dal Municipio.

Riteniamo che le condizioni di emergenza abbiano imposto un intervento ragionato, ma nel contempo veloce e mirato. Siamo consapevoli della particolarità della richiesta in esame, ma siamo altresì fiduciosi che il Consiglio comunale comprenda le motivazioni e concordi con l'azione intrapresa dal Municipio.

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Municipio invita perciò il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. Al presente messaggio è accordata l'urgenza.
2. È approvato il regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico.
3. È concesso un credito di CHF 1'500'000.00 per la concessione di prestiti alle PMI in applicazione del menzionato regolamento.
4. Il credito di cui al pt. 3 è iscritto alla gestione investimenti alla categoria 525.10 "Prestiti a istituzioni private", nel bilancio alla categoria 155 "Istituzioni private".

5. La partecipazione di privati e altri contributi saranno iscritti nella gestione investimenti al capitolo 669.10 “Altri contributi per investimenti”.
6. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegati: Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico.

***Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione***

# **REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO ECONOMICO COVID-19**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LOCARNO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987  
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

## **I. In generale**

### **Art. 1**

Campo di  
applicazione

Le prestazioni comunali in ambito economico sono intese a limitare le conseguenze sull'economia locale della diffusione del virus COVID-19, in particolare ad evitare il fallimento di piccole e medie imprese locali (in seguito PMI).

### **Art. 2**

Piccole medie  
imprese

Per PMI ai sensi del presente regolamento si intende ditte individuali, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative attive nei vari ambiti economici (primario, secondario e terziario), che esercitano un'attività a scopo di lucro.

### **Art. 3**

Fondo

<sup>1</sup>Per l'erogazione degli aiuti secondo l'art. 5 cpv. 1 è costituito un fondo comunale dell'importo massimo di CHF 1'500'000.00.

<sup>2</sup>Il fondo può essere alimentato con donazioni da parte di terzi.

<sup>3</sup>Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi sino ad esaurimento del fondo. Le richieste sono evase in ordine di entrata.

### **Art. 4**

Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto le PMI ai sensi dell'art. 2, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la PMI è stata costituita prima del 1° settembre 2019 e ha sede a Locarno a far tempo almeno dal 1° settembre 2019;
- b) nel corso del 2019 la PMI non conta più di cinque unità lavorative;
- c) la cifra di affari del 2019 della PMI è uguale o inferiore a CHF 300'000.00;

- d) per una durata di almeno 20 giorni lavorativi la PMI ha dovuto sospendere totalmente la propria attività a seguito delle Ordinanze federali e dei decreti cantonali COVID-19;
- e) la PMI deve dimostrare di aver richiesto l'indennità per lavoro ridotto;
- f) al momento della decisione di erogazione del sussidio la PMI non deve avere procedure fallimentari in corso;
- g) al momento della decisione di erogazione del sussidio la PMI, o gli amministratori della stessa, non hanno procedure esecutive in corso avviate dal Comune, dal Cantone o dalla Confederazione.

## II. Prestazioni

### Art. 5

Aiuto alla ripresa dell'attività economica

<sup>1</sup>Le PMI che rispettano le condizioni del presente regolamento possono beneficiare di un aiuto alla ripresa dell'attività economica sotto forma di prestito.

<sup>2</sup>Le PMI possono inoltre beneficiare di una riduzione o esenzione dal pagamento della tassa base rifiuti emessa nel corso del 2020.

<sup>3</sup>Il prestito, sino a concorrenza di un importo massimo di CHF 5'000.00, è concesso alla PMI per il pagamento di oneri legati strettamente all'attività scaduti nel 2020, quali ad esempio:

- a) pigione;
- b) acquisto merce;
- c) oneri sociali;
- d) interessi e ammortamenti ipotecari o legati ad altro genere di credito per immobili, macchinari o attrezzature.

<sup>4</sup>L'importo è stabilito tenendo conto dei parametri numero di unità lavorative e cifra d'affari, con una ponderazione del 50% per entrambi.

<sup>5</sup>Il prestito è concesso senza interessi e deve essere rimborsato dalla PMI entro 3 anni dalla concessione.

<sup>6</sup>Nel caso in cui la PMI non raggiunge in alcuno dei successivi tre anni l'erogazione del prestito la cifra d'affari media dei precedenti tre anni, il prestito può essere convertito totalmente o parzialmente in sussidio a fondo perso. Se al momento della concessione del prestito la PMI non esiste da almeno tre anni, la valutazione è fatta sulla media degli ultimi esercizi contabili disponibili (cifra d'affari).

### Art. 6

Riduzione pigioni

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere alla PMI che loca spazi di proprietà comunale la riduzione della pigione dovuta nel 2020.

<sup>2</sup>La pigione è ridotta tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

<sup>3</sup>Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della pigione maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2.

<sup>4</sup>Tale aiuto può essere concesso anche alle PMI che non rispettano le condizioni dell'art. 4 lett. b e c.

### **Art. 7**

Riduzione  
occupazione  
suolo

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere alla PMI che è tenuta al pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico la riduzione dell'importo dovuto nel 2020.

<sup>2</sup>La tassa è ridotta tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

<sup>3</sup>Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della tassa maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2.

<sup>4</sup>Tale aiuto può essere concesso anche alle PMI che non rispettano le condizioni dell'art. 4 lett. b e c.

### **Art. 8**

Cumulo di  
prestazioni

<sup>1</sup>Gli aiuti di cui all'art. 5 cpv. 1 e 2 possono essere cumulati.

<sup>2</sup>Gli aiuti di cui agli articoli 6 e 7 non possono essere cumulati, né tra di loro né con gli aiuti previsto all'art. 5.

## **III. Procedura**

### **Art. 9**

Istanza

<sup>1</sup>L'istanza deve essere presentata per iscritto al Municipio, per il tramite dei Servizi finanziari, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'ultima notifica di tassazione;
- b) copia del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2019 o dell'ultimo disponibile;
- c) copia dell'estratto esecuzione e fallimenti;
- d) copia dell'istanza per l'ottenimento dell'indennità per lavoro ridotto;
- e) autodichiarazione attestante la situazione finanziaria antecedente lo scoppio della pandemia.

<sup>2</sup>Il Municipio fissa i termini inderogabili entro i quali l'istanza deve essere presentata e potrà richiedere alle PMI ogni ulteriore informazione utile per evadere l'istanza.

<sup>3</sup>Nel caso in cui venga concesso un aiuto ai sensi dell'art. 5, la PMI dovrà presentare entro fine giugno dei successivi tre anni copia del bilancio e del conto economico di ogni anno.

#### **Art. 10**

**Obbligo di restituzione**

<sup>1</sup>La PMI che avesse ottenuto aiuti sulla base di informazioni inveritiere è tenuta a restituire la prestazione. Tale obbligo di restituzione sussiste solidalmente nei confronti di colui che era amministratore della PMI al momento della decisione di erogazione dell'aiuto.

<sup>2</sup>Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita decade dopo un anno in cui il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dalla concessione della prestazione.

#### **Art. 11**

**Competenza**

<sup>1</sup>L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.

<sup>2</sup>Avverso la decisione Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione.

### **IV. Disposizioni finali**

#### **Art. 12**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale.